

REPUBBLIÇA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

REGGENERALE

Nº 3234/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA SEZIONE 32 12/06/2012 ore 10:00 riunita con l'intervento dei Signori: SENTENZA GALBIATI **RUGGERO Presidente** RIGGIO LUIGI Relatore SANTELLA CARLO Gludice PRONUNCIATA IL: DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 LUG 2012 ha emesso la seguente **SENTENZA** - sul ricorso n. 34/09 depositato il 03/02/2009 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº WTOMOBILI 2005 JAS. contro: REGIONE LAZIO difeso da: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMO DIREZIONE BILANCIO, RAGIONERIA, FINANZA EV VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 7 00145 RO proposto dal ricorrente: **PIERGIORGIO** 00018TF 37/09 - sul ricorso n. depositato il 03/02/200 8411082 TAS.AUTOMOBILI 2005 - avverso AVVISO DI A MANAENTO nº contro: REGIONE LAZIO difeso da: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DIREZIONE BIZANCIO, PAGIONERIA, FINANZA E TRIBUTI VIA ROSA RAMODI GARIBALDI 7 00145 ROMA proposto dal ricorrente:

pag. 1 (continua)

PIERGIORGIO

00019 TIVOLI RM

R.G.R.N.3234/09-3237/09

IN FATTO

Il Sig. Piergiorgio ha presentato due ricorsi contro gli accertamenti della Regione Eszio relativi ai presunti mancati pagamenti della tassa automobilistica per l'anno 2005, affermando di aver pagate la somma forfettaria di 25,82 euro per autoveicolo ultraventennale e negando per entrambi i procedimenti la debbenza del tributo, nella misura intera, poiché trattasi di auto storiche.

Il ricorrente ha fatto presente di aver prodotto complessivamente n.7 ricorsi per altrettanti accertamenti concernenti sempre la medesima questione della tassa relativa all'arco di tempo del 2005 al 2008, assegnati alla trattazione di diverse sezioni della Commissione Tributaria Provinciale, e ne ha chiesto l'unificazione.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio, contestando le affermazioni del contribuente perché le agevolazioni per veicoli ultraventennali circolanti su pubblica strada possono essere godute solo se i veicoli hanno ottenuto il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico attraverso l'iscrizione nel registro storico ASI.

All'udienza in data odierna è comparso lo stesso ricorrente che ha esibito copia della sentenza emessa in data 11.1.2011 dalla Commissione Tributaria Provie di Rona sel.31, che ha accolto il ricorso del Sig. , in considerazione della circostanza che le disposizioni legislative vigenti non impongono alcun obbligo associativo per beneficiare del diretto all'esenzione della tassa di possesso, chiedendone il deposito al fascicolo processuale. Il ricorrente per provis che la questione è stata analogamente affrontata e risolta in varie Commissioni Tributare Provil sparse in tutta Italia, in ben 26 procedimenti, con uguale esito favorevole.

Il contribuente ha altresì esibito copia della lettera della Regione Lazio prot. 888 del 14.6.2011, con la quale si è provveduto all'annullamente degli accertamenti per l'anno 2003, con discarico dei tributi richiesti.

IN DIRITTO

Questa Commissione preficiina mente procede alla riunione dei due procedimenti in esame ai fini di una trattazione unitaria per l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva; quindi valutati gli atti documentali acquisiti ai fascicoli riuniti, ritiene di poter condividere le argomentazioni esposte dal ricorrente per l'esclusione di qualitasi obbligo associativo per beneficiare dell'esenzione della tassa di possesso, come peraltro ampirimente riconosciuto dalla giurisprudenza citata ed esibita in udienza.

Sussistono motivi di equità per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Accorde i rivorsi riuniti. Spese compensate.

Così deciso in Roma addì 13.6.2012

0

IL BELATORE

IL PRESIDENTE allrel